



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102

del 15/05/2019

O G G E T T O: Piano Regolatore Generale – Variante normativa agli artt. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B1 ed Allegato B, delle Norme Tecniche di Attuazione. Modifiche alla deliberazione di G.C. n. 292 del 16 ottobre 2018. Formalizzazione della proposta ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 44/2012 e smi.-

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	ASSENTE
ANTONIO Ancona	ASSESSORE	ASSENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE
PANUNZIO ANGELA	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal dirigente del Settore Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla non rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto. Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE

Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE

Irene DI MAURO

A cura dell'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Settore Territorio, è stata formulata la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad

OGGETTO: Piano Regolatore Generale – variante normativa agli artt. 32.2 Sottozona A/2 e 33.1 Sottozona B/1 ed Allegato B, delle Norme Tecniche di Attuazione. Modifiche alla deliberazione di G.C. n. 292 del 16 ottobre 2018. Formalizzazione della proposta ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 44/2012 e smi.

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 16 ottobre 2018, per le motivazioni ivi indicate, che qui vengono integralmente richiamate, si è disposto di:

Prendere atto della proposta di variante normativa al Piano Regolatore Generale allegata sub. A al ridetto atto per farne parte integrante e sostanziale, composta da:

- relazione illustrativa;
- testo delle Norme Tecniche d'Attuazione modificato negli artt. 32.2 – Sottozona A/2 e 33.1 – Sottozona B/1 nonché Allegato B;

demandando al Dirigente del Settore Territorio l'esecuzione degli atti consequenziali, tra i quali quelli connessi con la formalizzazione della proposta ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 44/2012 e smi.

Rilevato che si è reso necessario, prima ancora di procedere con gli adempimenti richiamati nella deliberazione n. 292/2018, apportare talune modifiche al testo della Variante proposta, come meglio esplicitato nella relazione predisposta dal Dirigente del Settore Territorio con il professionista incaricato per il supporto alla pianificazione urbanistica, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**All. A**).

Considerato che:

ai fini della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi, disciplinata, in ambito regionale dalla L.R. 14 dicembre 2012, n. 44 e smi, nonché dal Regolamento Regionale n. 18/2013 e s.m.i., la variante normativa in parola, nel testo modificato, ricade nella fattispecie di cui al punto VIII del comma 2 dell'art. 7 del Regolamento Regionale ed è quindi soggetta alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS descritta all'art. 7 comma 4 dello stesso Regolamento.

Rilevato che la procedura di registrazione prevede la trasmissione telematica alla Regione della copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale di cui all'art. 8 comma 1 della L.R. n. 44/2012.

Visto il parere favorevole alla formalizzazione della proposta, nel testo modificato, espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore Territorio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**All. B**);

Stante la competenza della Giunta Comunale ad approvare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000

Vista la Legge Regionale n. 56/80;

Vista la Legge Regionale n. 20/2001;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lvo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ;

Vista la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 14 febbraio 2014, n. 4;

Visto il Regolamento Regionale 09 ottobre 2013, n. 18 come modificato dal Regolamento Regionale 08 giugno 2015, n. 16;

PROPONE DI DELIBERARE


per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. **Prendere atto** della proposta di variante normativa al Piano Regolatore Generale, nel testo modificato, allegata sub. A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composta da:
 - relazione illustrativa;
 - testo delle Norme Tecniche d'Attuazione modificato negli artt. 32.2 – Sottozona A/2 e 33.1 – Sottozona B/1 nonché Allegato B;
2. **Dare atto** che la proposta di variante rientra nell'ambito dei Piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013 ed è, pertanto, soggetta a procedura di registrazione.
3. **Per l'effetto**, formalizzare la proposta di Piano per la variante di cui al precedente punto 1.
4. **Dare mandato** al Dirigente del Settore Territorio di acquisire i pareri, comunque denominati, necessari ai sensi della vigente normativa di settore.
5. **Proporre al Consiglio Comunale di adottare**, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, la variante normativa alle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G.C.
6. **Dare atto** che Responsabile del Procedimento è l'ing. Alessandro Binetti, Dirigente del Settore Territorio.
7. **Demandare** al Responsabile del Procedimento gli adempimenti consequenziali.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore all'Urbanistica


Avv.. Pietro Mastropasqua



Il Dirigente del Settore III - Territorio sottoscrive la presente proposta di deliberazione a valere quale parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 10/05/2019

Il Dirigente del Settore Territorio
ing. Alessandro Binetti




Il Dirigente a.i. del Settore I - Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 15/5/2019

Il Dirigente a.i. del Settore I
Servizi Finanziari e Istituzionali
dott.ssa Irene DI MAURO





ALL. "A"

CITTA' DI MOLFETTA

Settore Territorio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
della disciplina urbanistica della Zona A sottozona A/2 e della
Zona B sottozona B/1 del PRGC
- modifiche al testo -

Dopo l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 16 ottobre 2018 che ha preso atto della proposta di Variante agli artt. 32.2 (Sottozona A/2); 33.1 (Sottozona B/1); nonché dell'allegato B alle NTA del PRGC proposta dall'Ufficio, si è ritenuto, prima ancora di procedere con gli adempimenti richiamati nella deliberazione n. 292/2018, dover apportare alcune modifiche al testo della Variante proposta, fermo restando le motivazioni già esplicitate nella relazione allegata alla deliberazione n. 292/2018.

L'esigenza nasce dalla considerazione circa l'opportunità di espungere dal testo proposto ogni riferimento specifico alla Legge Regionale n. 14/2009 (cd. *Piano Casa*), in quanto norma specifica e temporanea, sostituendolo con riferimenti più generici alla normativa nazionale e/o regionale sovra-ordinata, senza tuttavia perdere il significato normativo attribuito al testo.

Pertanto è stato elaborato un nuovo testo della proposta di Variante agli artt. 32.2 (Sottozona A/2); 33.1 (Sottozona B/1); nonché dell'allegato B alle NTA del PRGC, che di seguito viene riportato.

E' opportuno precisare che tale modifica non determina variazioni nel procedimento amministrativo già prefigurato con la deliberazione n. 292/2018.

Molfetta, 09 maggio 2019

Supporto alla Pianificazione Urbanistica

Ing. Mario E. de Gennaro



Il Dirigente del Settore Territorio

Ing. Alessandro Binetti



CITTA' DI MOLFETTA

Settore Territorio

TESTO COMPARATO

32.2 Sottozona A/2

Le zone urbane edificate di significato storico, comprendenti i tessuti formalizzati su griglie geometriche ottocentesche e principio del '900.

Gli interventi devono tendere:

- al mantenimento delle caratteristiche dell'architettura coeva;
- alla possibilità di sostituzione solo in caso di interesse pubblico in riferimento a particolari destinazioni (parcheggi, traffico, ecc.) e per immobili di accertato scarso valore storico-ambientale;
- alla possibilità di completamento del 1° piano con opportuna altezza in riferimento
- alla larghezza della strada e ai fabbricati limitrofi e prospicienti;
- a individuare punti dove intervenire per creare piazzette di sosta e/o parcheggi.

Il PRGC si attua mediante Piani Particolareggiati o Piani di Recupero; in mancanza di questi sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo *e ristrutturazione* ex art. 3, comma 1 lettere a, b, c, *d* del D.P.R. 380/2001 *nel rispetto delle prescrizioni allegate.*

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici sono possibili esclusivamente in attuazione di Piani Particolareggiati o di Recupero e per immobili di scarso valore storico, artistico e paesaggistico. Per gli altri interventi di ristrutturazione la compatibilità dell'intervento proposto con gli eventuali valori storici, artistici e paesaggistici dell'edificio dovrà essere attestata da parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Gli interventi di ristrutturazione, compresa la ricostruzione di preesistenti fabbricati, dovranno in ogni caso essere isovolumetrici. Per gli edifici esistenti, costruiti antecedentemente al 1950, gli interventi di ristrutturazione saranno eseguiti nel rispetto della sagoma preesistente, fatti salvi gli interventi di completamento del 1° piano con opportuna altezza in riferimento alla larghezza della strada e ai fabbricati limitrofi e prospicienti. Il Dirigente del Settore Territorio potrà prescrivere deroghe alla conservazione della sagoma solo per motivi di interesse pubblico quali, a titolo d'esempio, allargamenti stradali, realizzazione di parcheggi pubblici ecc. e, comunque, previo parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

33.1 Sottozona B/1

~~Il PRGC si attua mediante piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Gli interventi devono tendere alla conservazione, alla riqualificazione edilizia e alla riqualificazione del tessuto urbanistico mediante la valorizzazione delle aree libere non edificate di proprietà pubblica e/o privata asservita funzionalmente agli edifici esistenti, mediante un insieme sistematico di interventi pubblici e/o privati per dotarla di eventuali servizi individuali e collettivi non presenti.~~

~~In mancanza di piani di recupero~~ Sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo *e di ristrutturazione* (ex art. 3, comma 1 lettere a, b, c, *d* del D.P.R. 380/2001), con il rispetto delle prescrizioni allegate.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti sono possibili esclusivamente per immobili

B



di scarso valore storico, artistico e paesaggistico attestato da parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio. Essi, inoltre, dovranno essere isovolumetrici, fatti salvi gli interventi di completamento del 1° piano con opportuna altezza in riferimento alla larghezza della strada e ai fabbricati limitrofi e prospicienti, e con rispetto degli allineamenti dei fabbricati contigui. Il Dirigente del Settore Territorio potrà prescrivere deroghe alla conservazione degli allineamenti dei fabbricati contigui solo per motivi di interesse pubblico quali, a titolo d'esempio, allargamenti stradali, realizzazione di parcheggi pubblici ecc. e comunque previo parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Resta salva la possibilità della redazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica.

Gli eventuali ampliamenti volumetrici consentiti in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente potranno essere attuati con le seguenti prescrizioni:

- *gli interventi di ampliamento e/o demolizione e ricostruzione possono essere effettuati esclusivamente per immobili di scarso valore storico, artistico e paesaggistico attestato da parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio;*
- *gli interventi di solo ampliamento non devono comportare variazione dell'altezza dell'edificio o realizzazione di volumi sporgenti (bow-window, verande ecc.) rispetto al filo facciate prospicienti i fronti stradali e devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle allegate prescrizioni per la zona B/1;*
- *i maggiori volumi previsti negli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati anche aumentando l'altezza dell'edificio preesistente purché la nuova altezza non superi la maggiore fra le due altezze degli edifici contigui.*

Usi previsti: Abitazioni (U1), Residenze collettive (U1a), Scuole dell'obbligo (U2), Verde pubblico urbano (U6), Attrezzature di interesse collettivo (U7), Servizi per il culto (U8), Attrezzature sanitarie (U9), Attrezzature di parcheggio (U10), Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani (U11), Attrezzature per la mobilità meccanizzata su gomma (U12a), Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile (U12c), Attrezzature per lo spettacolo e la cultura (U13), Sedi e servizi amministrativi e istituzionali (U14), Pubblici esercizi (U16), Commercio diffuso (U17), Artigianato di servizio (U18), Laboratori artigianali compatibili con la residenzialità (U21), Usi vari di tipo diffuso (U22), Attrezzature per il soggiorno temporaneo (U30).

Usi compatibili: Stazioni di servizio, distributori di carburanti e simili (U20).

Per le aree pubbliche e pertinenti servizi di interesse pubblico, potranno essere consentiti ampliamenti degli stessi nei limiti e secondo i parametri degli articoli dal 19 al 26.

Per gli immobili destinati agli usi incompatibili (non compresi nel precedente elenco) sono permessi soltanto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in attesa di rilocalizzazione degli stessi.

*Allegato B**Zone omogenee "A/2" e "B/1"*

~~In mancanza di piani di recupero sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 3, comma 1 lettere a, b, e del D.P.R. 380/2001), con il rispetto delle seguenti prescrizioni:~~

Sono ammessi solo gli interventi previsti rispettivamente dagli artt. 32.2 e 33.1 delle presenti NTA con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici, comunque con l'obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, mediante l'uso di tecniche e di materiali appropriati;
2. negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d'uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona ~~ed in analogia con quanto previsto nei piani già approvati~~; nel caso di organismi ospitanti attività pubbliche o di uso collettivo sono ammesse trasformazioni dell'impianto distributivo interno, senza alterare però i principali caratteri originari;
3. negli interventi di restauro e risanamento conservativo ***e di ristrutturazione***, il piano terra è escluso da qualsiasi destinazione residenziale, salvo casi eccezionali comprovati da idonea documentazione e da necessità inderogabili quali l'abbattimento delle barriere architettoniche;
4. nel caso di edifici in struttura muraria vanno conservati a "faccia vista", gli elementi lapidei di facciata e in copertura quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati;
5. nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stuccatura con malte cementizie ***di paramenti a faccia vista; il rifacimento di rivestimenti di facciate prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico introducendo*** materiali ceramici e simili, lignei, pietra di trani, travertino e simili ***è subordinato al conseguimento di parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio;***
6. in conformità all'art. 3.5.2, comma 4, del REC, devono essere conservati gli elementi lapidei di facciata che non dovranno essere tinteggiati e le persiane in colore "verde Molfetta"; ***quest'ultima prescrizione si applica anche per interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente, ove ammissibili, se dette persiane sono presenti in maniera uniforme nei due edifici contigui a quello interessato dall'intervento;***
7. limitatamente alla zona A2, in conformità all'art. 3.6.4. del vigente REC, i pluviali devono essere in ferro o ghisa o lamiera zincata ovvero in rame. I pluviali devono avere una colorazione propria consona a quella della superficie dell'edificio ove sono collocati. Nella zona B/1, per il tratto terminale dei pluviali, valgono le prescrizioni dell'art. 3.6.4, comma 2 del REC;
8. è vietato l'uso di ringhiere in anticorodal e simili;

B



9. negli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione é ammesso l'inserimento di ascensori e montacarichi e degli altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture;
10. in tutti gli interventi é consentita la modifica e/o la realizzazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di aerazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3.6.6 del REC;
11. é vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affaccianti su strade ed in genere sugli spazi aperti al pubblico;
12. limitatamente alla zona A/2, per la realizzazione di strutture a giorno di copertura di spazi aperti (pergolati, pergolende, ecc.) valgono le prescrizioni dell'art. 3.1.3.1, comma 12, del REC. Per gli interventi pertinenziali, si farà riferimento all'art. 3.1.3.3 del predetto Regolamento;
13. nel caso di rifacimenti di facciata é vietata l'apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno; nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie, le stesse devono essere inserite ed armonizzate con l'edificio esistente;
14. é vietata l'apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento sulle facciate dei fabbricati, tranne il caso in cui non siano mascherati da quinte murarie, parapetti e simili; **è consentito il posizionamento a pavimento sui balconi;**
15. nel caso di realizzazione di impianti tecnologici sui lastrici solari é necessario l'arretramento dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento (in muratura), il tutto in coerenza con l'assetto architettonico dell'edificio;
16. é vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi interni al lotto dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche ma solo procedendo alle necessarie opere di manutenzione; **qualora tale operazione sia necessaria per documentate cause di forza maggiore, dovranno comunque essere realizzati spazi piantumati di pari superficie rispetto a quelli preesistenti. La presente prescrizione non si applica agli interventi di demolizione e ricostruzione;**
17. é vietato alterare particolari elementi di pregio interno all'edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico, preposto va dichiarato nella istanza di permesso di costruire o, comunque, nella documentazione presentata al Comune per la formazione del titolo abilitativo;
18. per la costruzione di soppalchi, fatti salvi i pareri previsti dalle vigenti norme di tutela, valgono le prescrizioni degli articoli 3.1.2.1 e 3.1.2.4 del REC.



ALL. "B"

CITTA' DI MOLFETTA

Settore Territorio

PARERE IN MERITO ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PRGC relativa alla disciplina urbanistica della Zona A sottozona A/2 e della Zona B sottozona B/1 del PRGC nel testo modificato

Adempimenti in materia di VAS

In merito all'applicazione della legge Regionale n. 44/2012 in materia di VAS, l'art. 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013, nel testo attualmente vigente, stabilisce le procedure per la "Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS". Il comma 2 dello stesso articolo individua i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS in esito alla conclusione della predetta procedura di registrazione, fra cui: "... VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;".

La variante normativa proposta, nel testo modificato, riguarda il *restyling* delle norme che regolamentano la disciplina urbanistica della Zona A sottozona A/2 e della Zona B sottozona B/1, contenute negli artt. 32.2 e 33. 1 ed Allegato B delle NTA, consentendo gli interventi di ristrutturazione con alcune limitazioni riguardanti gli interventi di demolizione e ricostruzione. Pertanto, è di tutta evidenza che la stessa non comporta variazione di tutti gli indici e parametri indicati al punto VIII del comma 2 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013.

Pertanto, con la presente, si attesta che la variante normativa al PRGC proposta, nel testo modificato, **rientra nei criteri di esclusione dalla procedura di VAS** previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2013 e s.m.i. ed è pertanto soggetta alla conseguente procedura di registrazione.

Acquisizione pareri degli Enti sovra-ordinati

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i., si precisa che la Regione Puglia, con documento tecnico approvato con la Deliberazione di Giunta n. 1309 del 3 giugno 2010 (pubblicata sul Burp n. 104 del 16 giugno 2010) ha esplicitato che "necessitano del parere regionale previsto dall'art. 89, comma 1, solo quelle varianti che comportano modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e, cioè, sugli elementi indicati ex art. 4 legge n. 64 del 1974, giusta art. 84 DPR 380/2001, di seguito riportati integralmente:

- l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
- le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

B



- *il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;*
- *le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione”.*

Pertanto, rilevato che la variante proposta, nel testo modificato, non comporta modificazioni sugli elementi indicati, non risulta necessario acquisire il parere regionale.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 5, delle NTA del PAI, si riporta quanto ivi previsto:

“4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino”.

Rilevato che la variante proposta non individua interventi specifici nelle aree soggette a tutela, la stessa risulta esclusa dal campo di applicazione.

In ogni caso, gli interventi specifici, proposti in fase attuativa nelle aree perimetrare, saranno soggetti al parere di cui all'art. 4, commi 4 e 5, delle NTA del PAI.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 96, comma 1, delle NTA del PPTR, si precisa che la lettera c) prevede che:

“1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto:

...

c) per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale; ...”

Pertanto andrà richiesto il parere regionale di compatibilità paesaggistica, nel testo modificato.

Molfetta, 09 maggio 2019



Il Dirigente del Settore Territorio
ing. Alessandro Binetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 21 MAG, 2019 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Settore Servizi Finanziari e Istituzionali